



ASSICURAZIONE MARITTIMA NAVI DA PESCA

Condizioni contrattuali

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

ASSICURAZIONE MARITTIMA NAVI DA PESCA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

Franchigia

l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di danno.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.

Società

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - RISCHI ASSICURATI

1.1 - Corpo e Macchine

La Società indennizza la Perdita Totale della nave da pesca assicurata derivante da: **tempesta, naufragio, investimento, urto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.**

La Società risponde anche se il sinistro dipende in tutto o in parte da **vizio occulto della nave non scopribile con la normale diligenza o da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato. Tuttavia, se l'Assicurato è anche comandante della nave, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.**

1.2 - Attrezzi da pesca

La Società indennizza la Perdita Totale degli **attrezzi da pesca avvenuta congiuntamente alla perdita totale del Corpo e Macchine della nave indennizzata in base ai commi che precedono.**

1.3 - Spese di salvataggio

La Società rimborsa le **spese a compenso dovute al soccorritore per l'assistenza o il salvataggio della nave.**

La Società indennizza pure gli **attrezzi e le dotazioni di bordo sacrificate per lo spegnimento di un incendio o per il disincaglio della nave o per il salvataggio della stessa.**

L'indennizzo, relativamente a tale sezione, verrà calcolato con **applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 1500.**

Art. 2 - RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza le perdite, i danni e le **spese direttamente o indirettamente causati da:**

a) pesca illegale o attività di pesca non conforme alle disposizioni emanate dal Paese nelle cui acque territoriali la nave sta pescando;

- b) contrabbando; violazione di blocco; commercio, attività o traffico proibito o clandestino;**
- c) baratteria, dolo o frode del comandante; qualunque fatto del comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;**
- d) insufficienza di combustibile;**
- e) vizio intrinseco, salvo il caso di vizio occulto di cui all'art. 1.1, vetustà, usura, corrosione, marcimento del legname, deficienza di manutenzione;**
- f) quarantena, stazione forzata, svernamento, presa fra i ghiacci, cambiamento forzato di via o di viaggio, prestiti contratti dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri;**
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;**
- h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;**
- i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;**
- k) atti di terrorismo;**
- l) - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;**
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;**
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;**
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzi-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

nati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;

- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

m) uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Art. 3 - PRESUPPOSTI DELL'ASSICURAZIONE

La nave deve essere in possesso dei certificati relativi alla sua sicurezza e alla salvaguardia della vita del comandante e dell'equipaggio previsti dalla legge del Paese di cui inalbera la bandiera aventi pieno vigore per tutta la durata della copertura assicurativa.

Qualora sia stato indicato alla Società che la nave è classificata da un Registro di Classifica anche se la "classe" non è obbligatoria, tale "classe" deve essere mantenuta per tutta la durata della copertura assicurativa.

La nave deve essere adibita esclusivamente al servizio di pesca.

La perdita delle caratteristiche di "classificazione" non obbligatoria per legge o l'impiego della nave per operazioni di rimorchio o per trasporto di merci o altro deve essere notificata alla Società che comunicherà all'Assicurato i termini di copertura da valere per il periodo di mancata classificazione o di diverso impiego; le disposizioni di questo comma non si applicano al rimorchio per assistenza o salvataggio di una nave o natante in pericolo di perdersi.

Art. 4 - VALORE DELLA NAVE

Il valore della nave comprende:

l) il "Corpo": lo scafo e le sue pertinenze e accessori anche di rispetto, compreso il timone e i relativi apparecchi, le celle e l'impianto frigorifero, i molinelli, i verricelli e i salparete, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici (se di proprietà dell'armatore) e gli strumenti di navigazione (esclusi gli attrezzi da pesca);

ll) le "Macchine": l'apparato motore e l'elica, i motori ausiliari e le dotazioni di rispetto.

Con separata valutazione indicata nella scheda di polizza Mod. TRA56140, l'assicurazione può comprendere gli "attrezzi da pesca".

Art. 5 - VALORE ASSICURABILE E SOMMA ASSICURATA

Il valore assicurabile corrisponde al valore commerciale della nave e degli attrezzi da pesca così come definito all'art. 4, al momento della stipulazione della polizza.

In deroga al secondo comma dell'art. 515 del Codice della Navigazione, il "valore dichiarato" indicato dall'Assicurato e riportato in polizza non equivale a stima, salvo che non sia confermato da un perito incaricato dall'Assicurato scelto fra i nominativi di un elenco fornito dalla Società. In tal caso il valore dichiarato corrisponde al valore assicurabile. Le spese della relativa perizia saranno a carico dell'Assicurato.

Qualora sia indicata in polizza una "somma assicurata" inferiore al valore assicurabile, l'Assicurato terrà a proprio carico una quota di indennizzi ("scoperto") pari al rapporto fra la differenza dei valori (valore assicurabile meno somma assicurata) e il valore assicurabile.

Art. 6 - LIMITI GEOGRAFICI DI UTILIZZO E NAVIGAZIONE

L'assicurazione è prestata per l'utilizzo come nave da pesca e la navigazione entro i limiti geografici indicati nel frontespizio.

L'assicurazione rimane operante anche per l'utilizzo e la navigazione oltre i limiti convenuti, a condizione che l'Assicurato comunichi alla Società il superamento di detti limiti appena ne viene a conoscenza e paghi il sovrappremio richiesto dalla Società.

L'assicurazione è operante anche durante le operazioni di alaggio, varo, immissione in bacino, lavori di ordinaria manutenzione e riparazioni di eventuali danni indennizzabili con la presente polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'assicurazione vale anche per la sosta o giacenza in porto o a terra, salvo la facoltà per l'Assicurato di chiedere l'applicazione dell'art. 12 in caso di disarmo della nave.

Art. 7 – ESCLUSIVO SERVIZIO DELLA PESCA

Ove durante la validità della presente polizza il motopeschereccio fosse comunque adibito ad operazioni di rimorchio, trasporto di merce od altro uso che non sia l'esclusivo servizio della pesca, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà, sotto pena di decadenza, darne previo tempestivo avviso alla Società, mediante fax, telex, telegramma, la quale notificherà al Contraente i termini di copertura da valere durante il detto impiego estraneo al servizio di pesca.

Art. 8 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per il periodo indicato nella scheda Mod. TRA56140 e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato in unica soluzione, o nelle rate convenute, presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 10 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'Assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta alla Società, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'Assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai

giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'Assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

Art. 11 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa:

- a) in caso di cambiamento del nome della nave, dal momento di modifica del nome nel registro di iscrizione o nella matricola e comunque dal momento in cui il vecchio nome è cancellato dallo scafo;
- b) in caso di vendita, dal momento di trascrizione dell'atto di vendita nel registro di iscrizione o nella matricola;
- c) in caso di noleggio a scafo nudo o a tempo, dal momento di inizio della locazione;
- d) in caso di iscrizione di nuova ipoteca, dalla scadenza del trentesimo giorno dall'iscrizione se la nuova ipoteca non è stata notificata alla Società.

In caso di cessazione anticipata dell'assicurazione, la Società rimborsa la parte del premio netto, proporzionale al rischio non corso.

L'imposta sulle assicurazioni pagata non è comunque rimborsabile.

La Perdita Totale della nave comporta la cessazione dell'assicurazione ma non è dovuto all'Assicurato alcun rimborso di premio.

Art. 12 - DISARMO

In caso di sosta della nave in porto o a terra per disarmo, per un periodo continuativo non inferiore a 60 giorni, escluso il giorno di arrivo e di partenza, a condizione che la sosta avvenga nella località assegnata dall'Autorità Marittima e siano rispettate le norme di legge e/o stabilite dall'Autorità Marittima per la sicurezza della nave, l'Assicurato ha diritto all'applicazione del "Premio per il periodo di disarmo" indicato nella scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Durante il periodo di disarmo, con l'applicazione del premio ridotto di cui al comma precedente, la nave è assicurata unicamente per la "Perdita Totale" derivante da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, mareggiata, alluvione e inondazione.

Dopo 60 giorni continuativi di disarmo, l'Assicurato può anche chiedere la cancellazione dell'assicurazione, con restituzione del premio netto proporzionale al numero di giorni di rischio non corso a decorrere dalla richiesta della cancellazione.

Il conteggio della differenza fra il "premio per la navigazione" e il "premio per il disarmo" ovvero per la cancellazione dell'assicurazione saranno effettuati alla scadenza della polizza.

Nessun rimborso sarà dovuto se durante il periodo di assicurazione si sia verificata la Perdita Totale della nave.

L'imposta sulle assicurazioni pagata non è comunemente rimborsabile.

Art. 13 - FALLIMENTO DELL'ASSICURATO

In caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal contratto dandone avviso mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata.

Art. 14 - FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso,

la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) procedere al salvataggio della nave e comunque prendere tutte le misure necessarie per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione della nave non pregiudica i suoi diritti;
- b) presentare all'Autorità Marittima (Autorità Consolare se all'estero) la denuncia di "Avvenimento Straordinario" all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione.
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società, devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Società avviso scritto, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione di dove si trova la nave per gli eventuali accertamenti peritali.

Art. 16 - PERDITA TOTALE

Si ha la perdita totale quando, in un unico sinistro:

- a) la nave è perduta o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- b) la nave si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- c) l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dalla nave raggiunge il valore assicurabile della nave indicato all'art. 5.

Art. 17 - DANNI PARZIALI

Qualora, con apposita indicazione nella scheda di polizza Mod. TRA56140, siano compresi i danni parziali da incendio o causati da altri sinistri, il danno parziale è costituito:

- a) dalle spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) dalle spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).

Art. 18 - CALCOLO DELL'INDENNIZZO NEL CASO IN CUI LA "SOMMA ASSICURATA" CORRISPONDA AL VALORE ASSICURABILE

La Società indennizza:

- a) nel caso di "perdita totale" della nave, la somma assicurata relativa a "Corpo e Macchine" ed agli "Attrezzi da pesca" se assicurati.

Dall'indennizzo si detrae il valore del relitto e dei beni recuperati o, a scelta dell'Assicurato, il provento risultante dalla vendita degli stessi;

- b) le "spese e danni per il salvataggio della nave" previste dall'Art. 1.3 e le spese fatte per evitare o diminuire il danno per la parte che - unita al danno da risarcire - non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente;
- c) nel caso di "danni parziali", qualora questi siano espressamente assicurati, le spese indicate all'art. 17 entro il limite della somma assicurata.

Dagli indennizzi calcolati come sopra indicato, saranno dedotti gli scoperti o le franchigie convenute.

Art. 19 – CALCOLO DELL'INDENNIZZO NEL CASO IN CUI LA "SOMMA ASSICURATA" SUPERI IL VALORE ASSICURABILE

L'indennizzo non potrà superare il "valore assicurabile" - così come definito all'art. 5 - nei casi indicati ai punti a) e c) dell'art. 18.

Le spese indicate al punto b) dell'art. 18 saranno indennizzate, per la parte che, unitamente al danno da risarcire, non supera la somma assicurata.

Art. 20 – CALCOLO DELL'INDENNIZZO NEL CASO IN CUI LA "SOMMA ASSICURATA" SIA INFERIORE AL VALORE ASSICURABILE

Qualora la "somma assicurata" sia inferiore al "valore assicurabile", l'indennizzo sarà calcolato in conformità all'art. 18 **ma sarà pagato all'Assicurato nella proporzione fra la "somma assicurata" e il "valore assicurabile", considerandosi la differenza come "scoperto" (convenuto o di fatto) a carico dell'Assicurato.**

Art. 21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale, l'estratto del registro di iscrizione o della matricola dal quale risulti la cancellazione della nave.

Nei casi di sinistro per i quali da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'Assicurato in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 22 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri Assicuratori.

Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 23 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIE COMPLEMENTARI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza Mod. TRA56140 e sia stato pagato il relativo premio)

Art. 24 – ASSICURAZIONE DEI DANNI PARZIALI

24.1 Rischi assicurati

Qualora nella scheda di polizza sia compreso il rischio "assicurazione dei danni parziali", la Società indennizza i danni parziali (avarie particolari) alla nave causati da:

- a) **incendio, fulmine, esplosione o scoppio originatosi a bordo della nave o altrove;**
- b) urto, collisione e in genere altri accidenti della navigazione.

24.2 Esclusioni

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali – *Rischi esclusi* –, per quanto riguarda i danni da fulmine sono esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici.

La Società, inoltre, non risarcisce:

- **i danni da semplici bruciature non accompagnati da sviluppo di fiamma ed i danni**

a macchine elettriche ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;


- **i danni causati da fumi, gas o vapori a meno che non siano prodotti da un incendio sviluppatosi a bordo della nave assicurata.**

24.3 Franchigie

La presente garanzia complementare è prestata con applicazione delle seguenti franchigie, da calcolarsi sulla somma assicurata:

- **NAVI DI ETÀ FINO A 20 ANNI:
1% con il minimo di Euro 1.500**
- **NAVI OLTRE 20 ANNI DI ETÀ:
1,5% con il minimo di Euro 2.500**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 delle Condizioni Contrattuali, qualora la "somma assicurata" sia inferiore al "valore assicurabile", l'indennizzo sarà calcolato, prima di dedurre la franchigia, in base al disposto dell'art. 1907 C.C. e quindi nella proporzione fra la "somma assicurata" e il "valore assicurabile".



Mod. TRA56141



Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA